

Roma, 07 febbraio 2023

Alle Strutture Regionali e Territoriali FNS CISL
LORO SEDI

ESITI SU CONFRONTO SINDACALE ACCORDO CONGEDO SOLIDALE - POLIZIA PENITENZIARIA

Si è appena conclusa la riunione con le Direzioni Generali del Personale del DAP e del DGMC un accordo sindacale utile all'applicazione dell'art. 22 DPR n. 57 del 20 aprile 2022.

L'introduzione di una norma solidaristica è stata fortemente voluta dal Sindacato in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale del Comparto Sicurezza.

L'ipotesi proposta dalle Amministrazioni DAP e DGMC prende spunto - quasi pedissequamente - dall'accordo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha siglato con le OO.SS. della Polizia di Stato.

La discussione odierna ha fatto emergere alcune peculiarità della Polizia Penitenziaria e quindi l'ipotesi di accordo sarà rivista con modifiche non solo terminologiche ma sostanziali, riguardo ad una gestione di una Banca Congedo Solidale che sarà unica rispetto al fatto se il Personale appartenga ad un Dipartimento piuttosto che all'altro. Così come per evitare problemi aggiuntivi l'accordo prevederà che il Congedo ceduto non avrà una scadenza temporale nella gestione della Banca Centrale del Congedo Solidale, evitando analogie normative ai termini di fruizione che riguardano invece il Congedo personale annuo che - ove non fruito nei 12 mesi dell'anno solare di riferimento prevede un termine di fruizione nei 18 mesi successivi.

Oltre a definire i vari passaggi applicativi della norma (art. 22 DPR n. 57/2022) l'Accordo odierno prevede anche una Scheda che servirà ad indicare gli elementi giustificativi per le richieste del Personale interessato ad accedere alla fruizione del Congedo Solidale.


La durata della sperimentazione sarà inizialmente legata al termine del 2023, questo anche perchè le Amministrazioni e le OO.SS. potranno verificare l'avvio dell'applicazione e della gestione di questo nuovo istituto contrattuale, al fine di eventuali modifiche che dovessero occorrere allo stesso Accordo raggiunto.

Evitiamo di elencarvi tutti i dettagli della discussione che è stata - al tavolo di confronto odierno - attenta ma anche flessibile nei termini del "burocratese" che spesso emerge nel dibattere aspetti normativi ed è per questo che invitiamo tutti alla lettura del testo definitivo dell'Accordo raggiunto. Chiaramente detto Accordo sarà accompagnato dal DAP e dal DGMC con lettere circolari accompagnatorie per l'applicazione della norma sul Territorio in ogni singola Sede di servizio.

Vi terremo informati sugli sviluppi.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)



coll. Am



UKPP PP
Della

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DEL CONGEDO E RIPOSO DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 APRILE 2022, N.57.

SINATTE
Della

USPP
Della

FNS/cisl
em

PREMESSO CHE

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57, ha introdotto per il personale della Polizia Penitenziaria, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, la possibilità di cedere e di ricevere a titolo gratuito le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.937 e i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane annue per l'assistenza di figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. In particolare, la citata disposizione stabilisce, al comma 2, lettera b), che la cessione può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati secondo procedure definite dall'Amministrazione, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della disposizione, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con d.P.R. n. 57 del 2022. Con le medesime procedure devono essere stabilite, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 22, le modalità di restituzione dei giorni ricevuti e non più necessari al cessionario, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.

FSA CNPP
Della

LE PARTI CONVENUTE STABILISCONO CHE

Articolo 1

1. La cessione del congedo e riposo solidale (di seguito: congedo solidale) è curata dall'Amministrazione Penitenziaria mediante un sistema centralizzato a gestione informatizzata, da realizzare entro il 31 dicembre 2023, operante presso la DGP, nel

CGIUP
Della

FNS/ESL
dey



dey

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

quale confluiscono i dati anche del personale di polizia penitenziaria in servizio nel DGCM. Tali dati riguardano:

- a) le cessioni, volontarie e gratuite, delle giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.937 e dei giorni di congedo ordinario;
 - b) le richieste di congedo solidale.
2. La cessione può avvenire in forma diretta nelle more dell'attuazione del sistema centralizzato di cui al comma 1.

USPP
dey

dey

dey
dey

Articolo 2

1. Il personale che richiede il congedo solidale deve presentare istanza all'Ufficio o all'Istituto di appartenenza precisando il numero di giorni necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti, non superiore a trenta, da fruire entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto dell'articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti.
2. L'interessato deve allegare all'istanza di cui al comma 1 adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ai fini di un'equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese alle istanze di congedo solidale presentate, l'Amministrazione provvede a predisporre una scheda nella quale il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata deve attestare, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cure costanti.
4. Le istanze di congedo solidale successive alla prima, nel limite di centoventi giorni annui, seguono la procedura di cui ai commi 1 e 2. Per le patologie dichiarate non rivedibili nella scheda di cui al comma 3, le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.
5. A seguito della richiesta di cui al comma 1, la procedura di assegnazione del congedo solidale è gestita dalla Direzione Generale del Personale ovvero dall'Istituto di appartenenza del richiedente qualora lo stesso usufruisca di congedo solidale ceduto direttamente.

CG-12 dey

FSA CNPP
dey

Sollu *[signature]*

UKPA PP
[signature]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

USPP
[signature]

FNS/CISL
[signature]

[signature]

Articolo 3

1. Il sistema centralizzato opera secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive, di cui quella iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, è riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione, quella centrale, della durata non inferiore a sette giorni, alla raccolta delle cessioni e quella finale all'assegnazione del congedo solidale. Per il mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio/Istituto di appartenenza, entro la scadenza della fase iniziale di ciascuna sessione, inserisce nel sistema centralizzato una sola istanza per ciascuno dei dipendenti interessati di cui all'articolo 2, verificando preliminarmente che:
 - a) la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all'articolo 2, comma 3;
 - b) l'istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni;
 - c) non sia superato il limite dei centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell'ipotesi di pregresse richieste.
3. Entro la scadenza della fase centrale, il sistema centralizzato raccoglie cronologicamente, in forma anonima, le giornate di congedo solidale cedute. La fase centrale può chiudersi anticipatamente rispetto alla durata prestabilita, qualora il numero delle giornate cedute raggiunga quello delle giornate richieste e acquisite dal sistema nella fase iniziale.
4. I dati personali relativi al minore e all'istante sono raccolti, trattati e custoditi dall'Ufficio/Istituto di appartenenza del richiedente nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e non devono essere inseriti nel sistema centralizzato né essere, comunque, trasmessi alla Direzione Generale del Personale.

CGIL *[signature]*

FSA - CNPP
[signature]

Articolo 4



U/LPA/PP
D

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

USPP
D

ANS/CISL
M

1. L'apertura delle varie fasi, di cui tutti gli Uffici coinvolti assicurano la massima pubblicità tra il personale, è dichiarata con congruo anticipo dalla Direzione Generale del Personale che rende noto, al momento dell'avvio della fase centrale, il numero dei giorni complessivamente richiesti.
2. Il personale che intende cedere giornate di congedo solidale deve comunicare, in forma scritta all'Ufficio/Istituto di appartenenza le giornate che intende cedere precisando se rientrano nell'annualità in corso o quelle precedenti e che si tratta di giorni spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo ventiquattro giorni in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni o sei nel corso dell'anno.
3. L'Ufficio o l'Istituto di appartenenza, contestualmente all'invio dei giorni di congedo solidale ceduti li cancella dalla posizione del dipendente cedente.

SINATE
D

Articolo 5

CGIA
D

1. All'esito della complessiva ricognizione, la Direzione Generale del Personale provvede, nella fase finale, ad assegnare i giorni di congedo solidale riferiti a ciascuna richiesta, che sono accreditati ai richiedenti a cura dei rispettivi Uffici/Istituti di appartenenza.
2. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo solidale offerti è inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste sono plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:
 - a) assicurare l'assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all'entità della richiesta da ciascuno manifestata;
 - b) assegnare, in favore di ciascun richiedente individuato, i giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
 - c) redistribuire i giorni eventualmente residui della procedura di cui alla lettera a) attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.

FSA-UNPP
D

FNS USL
FM



QILPA-PP

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

3. I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali successive esigenze.
4. I giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono reimmessi nel sistema centralizzato per essere nuovamente assegnati dalla Direzione Generale del Personale con le modalità di cui al presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione.
5. I giorni di congedo ordinario relativo all'anno in corso ceduti e non riassegnati dall'Ufficio centrale entro il 31 dicembre del medesimo anno restano nella disponibilità del sistema centralizzato e possono essere nuovamente assegnati.
6. Qualora la fruizione del congedo solidale insorga uno stato di malattia che ne impedisca in tutto o in parte la fruizione, i giorni di congedo rientrano nella disponibilità del sistema centralizzato.
7. Il congedo solidale ceduto può essere fruito nei termini previsti, anche in forma frazionata.

SIWAPRE

Articolo 6

1. La cessione diretta di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata in forma scritta mediante comunicazione dell'Ufficio/Istituto di appartenenza del dipendente cedente all'Ufficio/Istituto di appartenenza del dipendente ricevente.
2. L'Ufficio/Istituto di appartenenza del dipendente cedente, prima della trasmissione del congedo solidale ceduto deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti del minimo di venti e massimo ventiquattro giorni in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni o sei giorni nel corso dell'anno.
3. L'Ufficio/Istituto di appartenenza del dipendente ricevente, prima dell'assegnazione del congedo solidale, verifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolazione 3, comma 2, lettera a), b) e c) nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 3.

USAP
GAL

CG/2
Dum

FSA-NPP
Phe



UILPA PP
[Signature]

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

USPP
[Signature]

[Signature]

4. I giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre rientrano nella disponibilità del sistema informatico centrale.

Articolo 7

1. Le giornate di riposo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione.
2. Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la cessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l'obbligo di comunicarlo senza ritardo all'Ufficio/Istituto di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruirne, provvedendo alla loro materiale immissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni.

Articolo 8

1. L'Amministrazione consentirà alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo di accedere direttamente al sistema centralizzato per acquisire i dati in forma anonima ed aggregata.

Articolo 9

1. Le disposizioni di cui al presente Accordo hanno carattere sperimentale e possono essere oggetto di revisione, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con d.P.R. n. 57 del 2022, in relazione alle eventuali problematiche emerse.
2. In fase di prima applicazione, le Parti si incontrano per la verifica dell'applicazione dell'Istituto del congedo solidale entro sei mesi decorrenti dalla firma del presente Accordo.

FSA-CNPP
[Signature]

Selli JM



SINAPPE Fellego

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

3. In caso di dubbi interpretativi le parti si incontreranno per la risoluzione della controversie

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE

Massimo PARISI

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DGMC

Giuseppe CACCIAPUOTI

O.S. SAPPe

[Signature]

O.S. SiNAPPe

[Signature]

O.S. OSAPP

O.S. UIL PA PP

[Signature]

O.S. USPP

[Signature]

O.S. CISL FNS

[Signature]

O.S. CGIL FP/PP

[Signature]

O.S. FSA CNPP

[Signature]